

Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

A seguito dell’emanazione del Regolamento (EU) n. 2016/445 della Banca Centrale Europea sull’esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione (“Regolamento BCE”) e del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione Europea con cui è stato omologato il principio contabile internazionale *International Financial Reporting Standard* “strumenti finanziari” (“IFRS 9”) (“Regolamento IFRS 9”), si forniscono di seguito indicazioni – per quanto di competenza della Banca d’Italia – sul trattamento prudenziale dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate, ai sensi del vigente principio contabile IAS 39, nella c.d. riserva *Available For Sale* – “AFS” (di seguito “profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali”).

Il Regolamento (EU) n. 575/2013 (“CRR”) impone alle banche, come regola generale, di includere nei fondi propri e dedurre dagli stessi, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati sulle attività valutate in bilancio al *fair value* classificate nel portafoglio AFS. Per un periodo transitorio il CRR consente che questi profitti e perdite siano solo parzialmente inclusi o dedotti dal capitale primario di classe 1 (“CET 1”), secondo un approccio gradualmente crescente, per giungere all’integrale inclusione/deduzione dal 1° gennaio 2018.

In deroga a questo regime transitorio, con esclusivo riferimento **ai profitti e alle perdite che derivano da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzati nel portafoglio AFS**, il CRR ⁽¹⁾ – in continuità con il regime previgente ⁽²⁾ – ha concesso alle **autorità competenti la facoltà di permettere alle banche di non includere i profitti o di non dedurre le perdite non realizzati in alcun elemento dei fondi propri se questo trattamento era applicato prima dell’entrata in vigore del CRR stesso (1° gennaio 2014)**. Per espressa previsione normativa, la sterilizzazione dei profitti e delle perdite può essere applicata sino a quando la Commissione non abbia “*adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi il principio internazionale d’informativa finanziaria in sostituzione dello IAS 39*” (i.e. l’IFRS 9).

In sede di prima applicazione del CRR in Italia, questa discrezionalità è stata esercitata dalla Banca d’Italia e le banche hanno avuto la possibilità di optare per la sterilizzazione totale dei profitti e delle perdite ⁽³⁾.

In tale contesto, sono intervenuti:

- il Regolamento BCE, entrato in vigore il 1° ottobre 2016, con il quale è stato previsto per le banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE (“banche significative”) di non esercitare la discrezionalità e di applicare quindi il regime transitorio ordinario anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali. Alle banche diverse da quelle sottoposte alla supervisione diretta della Banca Centrale Europea (“banche meno significative”) continua, invece, ad applicarsi la normativa nazionale;

¹ Art. 467(2) secondo capoverso

² Cfr. *CEBS Guidelines On Prudential Filters for Regulatory Capital*, Dicembre 2004.

³ Cfr. Circolare 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Seconda, Capitolo 14, Sezione II, paragrafo 2

- il Regolamento IFRS 9, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 29 novembre, con cui la Commissione Europea ha omologato il principio contabile IFRS 9.

Occorre, quindi, distinguere la disciplina applicabile alle banche “significative” da quella applicabile – a livello individuale e consolidato - alle banche “non significative”, alle SIM e agli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 TUB.

Banche “significative”

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento BCE, **dal mese di ottobre 2016, le banche significative devono includere nel o dedurre dal CET 1, rispettivamente, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio AFS secondo le seguenti percentuali: 60% per il 2016 ⁽⁴⁾; 80% per il 2017.**

Gli importi che residuano dall'applicazione di queste percentuali (i.e. 40% per il 2016; 20% per il 2017) non devono essere computati ai fini del calcolo dei fondi propri, continuando a essere oggetto di sterilizzazione. In applicazione del regime transitorio previsto dal CRR si applica, infatti, il regime nazionale in vigore al 31 dicembre 2013.

La Circolare 285/2013 sarà aggiornata alla prima occasione utile ⁽⁵⁾.

Banche “meno significative”, SIM e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 TUB

Ai sensi dell'Art. 467(2), secondo capoverso, del CRR, **la facoltà esercitata dalla Banca d'Italia di consentire alle banche di optare per la sterilizzazione totale dei profitti e delle perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS ha un'applicazione limitata temporalmente**, ossia sino all'adozione del principio contabile che sostituisce lo IAS 39 (i.e. IFRS 9).

Il Regolamento IFRS 9 è entrato in vigore il 19 dicembre 2016 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea); tuttavia, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'applicazione dell'IFRS 9 deve avvenire, al più tardi, a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente ⁽⁶⁾.

Si pone, dunque, la questione interpretativa se per “adozione del principio contabile che sostituisce lo IAS 39”, cui il CRR fa riferimento come momento dal quale far decorrere gli effetti della rimozione del filtro di sterilizzazione, debba intendersi la data di entrata in vigore del Regolamento IFRS 9 o la data della sua effettiva applicazione da parte dei soggetti vigilati. **Mentre nel primo caso si applicherebbe il medesimo trattamento previsto per le banche significative, nel secondo le banche potrebbero continuare ad applicare il filtro di**

⁴ Il Regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2016, pertanto già dalla segnalazione del 31.12.2016 le banche “significative” dovranno applicare le percentuali previste dal Regolamento BCE.

⁵ Con riferimento ai profitti e perdite derivanti da tutte le altre esposizioni valutate al *fair value* diverse dalle esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS, gli importi che residuano dall'applicazione delle percentuali del regime transitorio continueranno ad essere trattati secondo l'approccio asimmetrico di cui all'Allegato A, Capitolo 14, Parte Seconda, Allegato A della Circolare 285/2013.

⁶ E' prevista la possibilità per gli intermediari di applicare volontariamente il nuovo standard sin dall'esercizio 2017 (cd. *early adoption*)

sterilizzazione all'intero ammontare di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali (AFS).

Posto il dubbio interpretativo che il testo del CRR determina e la rilevanza dello stesso per il calcolo dei requisiti patrimoniali e per l'effettuazione delle segnalazioni di vigilanza, la Banca d'Italia procederà a interpellare formalmente le autorità europee competenti in materia, per chiedere conferma che la lettura corretta dell'art. 467, comma 2, secondo capoverso, implichi che la rimozione del filtro debba avvenire non prima dell'applicazione effettiva del nuovo standard contabile.

In attesa di un chiarimento formale da parte delle autorità europee, la discrezionalità continuerà ad applicarsi; pertanto, alle banche "meno significative", alle SIM e alle società finanziarie iscritte nell'Albo di cui all'art. 106 TUB sarà consentito di non includere nei fondi propri i profitti e le perdite derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali contabilizzate nel portafoglio AFS.